



IL TRIBUNALE DI PAVIA
GIÀ TRIBUNALE DI VIGEVANO
SEZIONE CIVILE

in persona dei signori magistrati:

- Dott.ssa Anna Maria Peschiera Presidente
- Dr. Ernesta Occhiuto Giudice
- Dott. Piero Pieri Giudice Rel.

ha pronunciato il seguente

DECRETO

Oggetto: opposizione allo stato passivo *ex art. 98 lf.*

Nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con ricorso depositato il 30 luglio 2012 e notificato l'8 ottobre 2012

DA

[REDACTED] e per essa, quale mandataria per procura speciale in atti, [REDACTED], rappresentata e difesa dagli Avv. [REDACTED], ed elettivamente domiciliata presso lo studio del secondo in Vigevano, [REDACTED], come da mandato in margine al ricorso introduttivo

RICORRENTE

CONTRO

FALLIMENTO [REDACTED] in
persona del Curatore. [REDACTED] rappresentato e difeso dall'Avv. [REDACTED]
[REDACTED], elettivamente domiciliato in Vigevano, presso lo studio della stessa in Via [REDACTED]
[REDACTED], come da mandato in margine alla memoria difensiva;

RESISTENTE

[REDACTED], e per essa, quale mandataria per procura speciale in atti [REDACTED]
rappresentata e difesa dall'Avv. [REDACTED] ed elettivamente domiciliata presso il suo
studio in [REDACTED] come da mandato in margine all'atto di intervento adesivo
dipendente;

TERZO INTERVENUTO

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

[REDACTED] con ricorso ritualmente depositato, chiedeva di essere ammessa al passivo del
fallimento [REDACTED] per € 20.290,46 in via privilegiata ex art. 2770 C.C., per €
3.819.221,29 in via privilegiata ipotecaria ed € 880.496,20 in via chirografaria. Oltre ad interessi ex
art. 54 e 55 L.F.

Con provvedimento del 16 giugno 2011, alla presenza del procuratore dell'istante, il G.D.,
condividendo le conclusioni del Curatore, ammetteva al passivo [REDACTED] per la sola
somma di € 20.290,46 al privilegio ex art. 2770 C.C., ed escludendo gli ulteriori importi, "ritenuto
che, con riferimento ai mutui fondiari siano condivisibili le conclusioni del curatore in quanto
mancano i piani di ammortamento e non è possibile risalire al debito effettivo residuo e, con
riferimento al contratto di conto corrente bancario, manca la data certa e non sono stati prodotti
tutti gli estratti conto dall'inizio del rapporto alla data di risoluzione del contratto, e, pertanto, non
è stata fornita la prova dell'importo dovuto e la corretta applicazione degli accessori; ritenuto
infine che manchi la prova della titolarità del credito in capo alla cessionaria, come sopra

evidenziato dal Curatore, provvede conformemente alle conclusioni del curatore. (espresse nel progetto di stato passivo, agli atti – n.d.r.).

Il Curatore non inviava al creditore la comunicazione prevista dall'art. 97 L.F.

Con atto di opposizione ex art. 98 L.F., depositato il 30 luglio 2012, [REDACTED], e per essa, quale mandataria speciale, [REDACTED] impugnava il provvedimento di esclusione del credito e, nel giudizio ritualmente infardinato, il Fallimento depositava una propria memoria difensiva il 19 febbraio 2013. Da ultimo, interveniva, in forma adesiva dipendente, a sostegno delle ragioni addotte dal Fallimento opposto, la società [REDACTED] e per essa, quale mandataria speciale, la società [REDACTED].

Il fallimento opposto, ed il terzo intervenuto, eccepivano la tardività dell'opposizione proposta da [REDACTED] in quanto avvenuta oltre il termine c.d. lungo, previsto dall'art. 327 c.p.c. ed il conseguente rigetto della stessa.

All'udienza del 23 aprile 2013, pendenti trattative fra le parti, il Giudice Relatore rinviava per la verifica delle stesse all'udienza del 26 settembre 2013. Concesso un termine di trenta giorni per il deposito di note conclusive, la causa giunge all'esame del Collegio per la decisione.

Occorre esaminare, in via del tutto preliminare, l'eccezione di tardività dell'opposizione di cui è causa tempestivamente sollevata dal fallimento opposto e dal terzo intervenuto.

Sostiene la ricorrente che il termine di trenta giorni previsto dall'art. 99 L.F. non sarebbe decorso non avendo, il Curatore, effettuato la comunicazione prevista dall'art. 97 L.F. Nella riformata legge fallimentare, infatti, non potrebbe trovare applicazione quel principio giurisprudenziale e dottrinario, che, in assenza di ogni comunicazione da parte della Curatela, allineava la scadenza del termine per l'opposizione a quanto previsto dall'art. 327 c.p.c.

La tesi difensiva della ricorrente prende le mosse da alcuni indirizzi giurisprudenziali passati, formatisi sotto il previgente sistema fallimentare, assumendo che, con le riforme del 2006-2007 gli stessi sarebbero stati tradotti in norme giuridiche. Cita, a tale proposito, le varie evoluzioni di pensiero in tema di revocatorie di rimesse su conto corrente bancario o di azioni revocatorie in genere, giungendo alla conclusione che il sistema delle impugnazioni dello stato passivo, avendo trovato una ben individuata collocazione di rito nell'art. 99 L.F., non può ritenersi in alcun modo integrato con una sorta di norma di chiusura quale quella contenuta nell'art. 327 c.p.c., come riformato dalla novella del 2009, e non essendo stato, tale principio, riprodotto normativamente nella riforma. L'opponente si spinge anche, mancando la comunicazione ex art. 97 L.F., ad affermare che il creditore non ha potuto ricevere una corretta informativa in ordine al suo diritto di proporre opposizione. Assimila, quindi, tale omissione a quanto previsto in materia di procedimenti monitori, laddove l'art. 641 c.p.c. impone che il decreto ingiuntivo debba contenere l'espreso avvertimento che è concessa al debitore la possibilità di proporre opposizione nel termine di 40 giorni, con la conseguenza che, mancando tale avvertimento, è data al debitore la possibilità di spiegare opposizione in via tardiva.

Pur essendo apprezzabile lo sforzo argomentativo dell'opponente volto a resistere all'eccezione di tardività sollevata dal fallimento opposto, e sostenuta con il suo intervento dal terzo, questo Tribunale non ritiene di poter aderire alle tesi dallo stesso formulate.

La precedente formulazione dell'art. 98 L.F. prevedeva che i creditori esclusi od ammessi con riserva potessero proporre opposizione entro 15 giorni dal deposito in cancelleria dello stato passivo. Con sentenza n. 102 del 22.4.1986, la Corte Costituzionale dichiarava l'illegittimità costituzionale della norma laddove prevedeva il decorso del termine dalla data di deposito dello stato passivo, e non dalla ricezione della comunicazione che, di tale deposito, ne doveva fare il Curatore secondo il già previsto dettato dell'art. 97, L.F., terzo comma.



La giurisprudenza di quegli anni, successiva alla sentenza della Corte Costituzionale, ha avuto modo di affermare che, in mancanza della comunicazione di cui sopra, poteva ritenersi tempestivo il ricorso in opposizione ove fosse avvenuto entro l'anno dal deposito dello stato passivo.

Si veda in proposito anche quanto affermato da Cass. Civile 21.4.1999 che testualmente afferma "....curatore abbia omesso di dare comunicazione al creditore dell'ammissione solo parziale, poiché tale circostanza - se dimostrata - avrebbe potuto giustificare soltanto l'opposizione entro l'anno dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo". Ed ancora: "la Corte di Cassazione ha affermato che, in mancanza della lettera raccomandata con cui il curatore deve dare comunicazione dell'avvenuto deposito dello stato passivo, deve ritenersi tempestiva l'opposizione proposta entro l'anno dal deposito ". (Cass. Civile 7.9.2005 n. 17829). Le due massime paiono esaustive in materia.

E lo sono anche se le procedure fallimentari rispetto alle quali la Corte è intervenuta, sono ante riforma, atteso che il principio che si ricava dagli art. 97 e 98 LF nel sistema previgente, è lo stesso oggi contenuto negli art. 97 - 99 post riforma.

Ma anche per altra via, l'opposizione di [REDACTED] potrebbe essere ritenuta tardiva. Soccorrono, infatti, i principi indicati in altra recente sentenza della Corte di Cassazione (n. 9321 del 17/4/2013) la quale ha testualmente affermato:

"Il Legislatore della riforma si è fatto carico delle esigenze di speditezza (oltre che di certezza circa la stabilità dei provvedimenti emessi nell'ambito del fallimento) prescrivendo, nel nuovo art. 26 L. Fall., la non impugnabilità dei provvedimenti emessi dal giudice delegato dopo che siano trascorsi novanta giorni dal deposito, a prescindere dalla comunicazione degli stessi e tale norma ha sostituito quella di cui all'art. 327 c.p.c., prima ritenuta applicabile dalla giurisprudenza di legittimità.

L'interpretazione sistematica innanzi proposta, peraltro, non determina quel sacrificio grave e ingiustificato del diritto dei creditori di avere conoscenza del decreto, per poter proporre reclamo avverso lo stesso, in quanto non richiede un onere di diligenza inesigibile, tale essendo stata

ritenuta dalla Corte costituzionale "la necessità di accedere, almeno ogni quindici giorni, per tutta la durata della procedura, sovente tutt'altro che breve, per accertare la data del deposito, dal quale soltanto decorre il termine de quo", diverso e più ragionevole apparendo il termine annuale ex art. 327 c.p.c. (e, ora, quello "perentorio" di novanta giorni previsto dal nuovo testo dell'art. 26 L. Fall.).


Il principio è, ad avviso del Collegio, pertinente, anche se è stato enunciato con riferimento ad un caso di specie differente da quello che occupa l'attenzione del Collegio, trattandosi di reclamo contro il decreto di chiusura del fallimento e non dell'impugnazione del provvedimento del giudice delegato in sede di verifica dei crediti ed atteso che quest'ultimo mezzo è ampiamente, ed esaustivamente, previsto dalla legge fallimentare. E' indicativo, piuttosto, delle esigenze di speditezza della procedura fallimentare e, soprattutto, delle esigenze di certezza circa la stabilità dei provvedimenti emessi in tale ambito. Del tutto inconciliabile con tali esigenze, il principio secondo il quale il creditore escluso dallo stato passivo possa, in mancanza della comunicazione di cui all'art. 97 L.F., impugnare lo stesso, in ipotesi, sino alla esecutività del piano di riparto.

Il Collegio ritiene, pertanto, che in mancanza di ogni comunicazione ex art. 97 L.F. da parte del Curatore, [REDACTED] avrebbe avuto l'onere di impugnare il provvedimento di esclusione del credito insinuato non oltre il termine previsto dall'art. 327 c.p.c., con riguardo alla data di deposito dello stato passivo in Cancelleria, nota, peraltro, al creditore istante per aver partecipato all'udienza di verifica del 16.6.2011, seppur non potendo, con la sua presenza, creare un equipollente all'onere di comunicazione che grava sul curatore.

Il ricorso ex art. 98 L.F. di [REDACTED] è stato depositato il 30 luglio 2012, mentre lo stato passivo è stato dichiarato esecutivo il giorno 16 giugno 2011 e depositato in pari data in Cancelleria, risultando con ciò del tutto esaurito il diritto all'impugnazione.

Le spese vengono liquidate come in dispositivo e seguono la soccombenza.

PQM




Il Tribunale di Vigevano, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra istanza ed eccezione disattesa:

- Dichiara il ricorso in opposizione promosso da [REDACTED] e per essa quale mandataria speciale [REDACTED], inammissibile in quanto tardivo;
- Condanna [REDACTED] e per essa quale mandataria speciale [REDACTED], al pagamento in favore del fallimento opposto delle spese di lite che liquidano in € [REDACTED] oltre oneri.
- Compensa integralmente fra le parti le spese del terzo intervenuto [REDACTED] e per essa [REDACTED] quale mandataria speciale.

Così deciso in Vigevano il 26-11-2013

Il Giudice Relatore

Dr. Piero Pieri



IL CASO.it

Il Presidente

Dr.ssa Anna Maria Peschiera



27-11-2013

Associazione Giudiziaria
SILVANA GIANNELLI